



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Città Metropolitana di Firenze


CITTA' DEI COLTELLI
CAPOLAVORI DI ARTIGIANATO




CITTA' DEI MOTORI

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 04.11.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 02.09.2026

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ

Art. 1 – Oggetto, ambito di applicazione e quadro normativo

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento, gestione ed uso degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità del Comune di Scarperia e San Piero.
2. Il regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta agli Enti Locali dall'art. 117, comma 6, della Costituzione e dall'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ed è redatto in conformità con:
 - Il **D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36** (Riforma dello Sport e disciplina del lavoro sportivo);
 - Il **D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38** (Sicurezza, ammodernamento e gestione degli impianti sportivi);
 - Il **D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36** (Codice dei Contratti Pubblici);
 - Il **D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117** (Codice del Terzo Settore);
 - La **Legge Regionale Toscana 27 febbraio 2015, n. 21** e successive modificazioni ed integrazioni (da ultimo L.R. Toscana n. 21/2024).
3. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche gli impianti sportivi di pertinenza scolastica, il cui utilizzo per attività sportive extrascolastiche è consentito negli orari di piena disponibilità dell'Amministrazione, previa intesa con le istituzioni scolastiche competenti ai sensi dell'art. 17 della L.R. Toscana 21/2015.

Art. 2 – Finalità pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale riconosce lo sport quale strumento fondamentale per la tutela della salute, il benessere psico-fisico, la formazione sociale e la crescita culturale della collettività.
2. La gestione degli impianti sportivi persegue le seguenti finalità di pubblico interesse: a) Promuovere la diffusione della pratica sportiva e motorio-ricreativa per tutte le fasce di età, con particolare riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani e alle persone con disabilità (*sport per tutti*); b) Attuare il principio di sussidiarietà orizzontale, valorizzando le associazioni e società sportive dilettantistiche e gli enti del Terzo Settore; c) Favorire l'integrazione e il coordinamento con le attività della Società della Salute del Mugello, degli istituti scolastici e delle realtà associative locali; d) Assicurare una conduzione efficiente ed economicamente sostenibile delle strutture, garantendo la conservazione e la valorizzazione del patrimonio comunale; e) Favorire la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico degli impianti.

CAPO II – MODALITÀ DI GESTIONE ED AFFIDAMENTO

Art. 3 – Modalità di gestione degli impianti

1. La gestione degli impianti sportivi comunali può essere effettuata secondo le seguenti modalità: a) **Gestione diretta:** esercitata direttamente dal Comune; b) **Gestione indiretta mediante affidamento concorsuale:** previo espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica svolte nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e concorrenza di cui al D.Lgs. 36/2023 ed alla L.R. Toscana 21/2015; c) **Co-progettazione e Partenariato Sociale:** mediante l'attivazione di forme di co-programmazione e co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017, per finalità ad spiccata valenza sociale e non lucrativa; d) **Proposte di riqualificazione ed esercizio (Partenariato Pubblico-Privato):** ad iniziativa di soggetti sportivi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2021; e) **Affidamento ad operatori economici (profit):** esperibile unicamente in caso di esito infruttuoso delle procedure riservate al mondo sportivo e del Terzo Settore, nel rispetto delle regole ordinarie del Codice dei Contratti Pubblici.

Art. 4 – Soggetti ammessi alle procedure di affidamento

1. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui all'Art. 3, lett. b): a) Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD); b) Enti di Promozione Sportiva (EPS); c) Discipline Sportive Associate (DSA) e Federazioni Sportive Nazionali (FSN).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare regolarmente iscritti al **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS)** istituito presso il Dipartimento per lo Sport.

3. Possono altresì partecipare gli Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al D.Lgs. 117/2017, iscritti nel RUNTS da almeno sei mesi, il cui statuto preveda espressamente lo svolgimento di attività sportive, ricreative o sociali coerenti con la destinazione dell'impianto.

Art. 5 – Criteri di aggiudicazione delle gare

L'affidamento in gestione indiretta avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa** (massimo 100 punti), sulla base dei criteri specificati nel bando di gara, in conformità all'art. 15 della L.R. Toscana 21/2015: a) **Progetto tecnico-sportivo**: qualità del programma, promozione della multidisciplinarietà, integrazione con le scuole e le politiche sociali comunali; b) **Inclusione e coesione sociale**: organizzazione di attività ed eventi specifici rivolti a giovani, bambini, anziani e persone con disabilità; c) **Qualificazione professionale dello staff**: impiego di istruttori e tecnici qualificati dalle FSN/EPS e laureati in Scienze Motorie, nel rispetto delle tutele sul lavoro sportivo; d) **Tipologia contrattuale ed uso del volontariato**: trasparenza nei contratti applicati al personale e valorizzazione del volontariato puro ai sensi della L.R. Toscana n. 21/2024; e) **Conoscenza del contesto territoriale e sociale**: capacità di integrarsi con la rete associativa e con il bacino d'utenza locale (esclusa qualsiasi forma di discriminazione geografica o legata alla sede legale); f) **Sostenibilità economico-finanziaria**: adeguatezza del Piano Economico Finanziario (PEF) o del prospetto della gestione; g) **Efficienza energetica e sostenibilità ambientale**: interventi volti al risparmio energetico, all'impiego di fonti rinnovabili ed alla riduzione dell'impronta ecologica; h) **Lavori e migliorie proposte**: entità ed adeguatezza dei lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione proposti a totale carico del gestore.

Art. 6 – Durata dell'affidamento e Piano Economico Finanziario (PEF)

1. La durata della concessione è stabilita nel bando di gara ed è commisurata al valore della gestione e all'entità degli investimenti di riqualificazione richiesti o proposti dal concessionario, in conformità all'art. 178 del D.Lgs. 36/2023 ed all'art. 15, let. d), della L.R. Toscana 21/2015.

2. Qualora l'affidamento preveda l'esecuzione di investimenti strutturali a carico del concessionario, la durata è determinata sulla base di un **Piano Economico Finanziario (PEF)** asseverato o comunque idoneo a dimostrare il tempo strettamente necessario al recupero dei capitali investiti e ad assicurare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario.

3. Per gli affidamenti che non comportano investimenti rilevanti, la durata ordinaria non può eccedere i 5 anni e il PEF può essere sostituito da una dichiarazione di sostenibilità economico-finanziaria corredata dal bilancio preventivo di gestione.

4. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito del contratto.

CAPO III – OBBLIGHI DEL GESTORE, MANUTENZIONI E SICUREZZA

Art. 7 – Oneri manutentivi e custodia

1. Sono a totale ed esclusivo carico del gestore tutti gli interventi di **manutenzione ordinaria** relativi agli immobili, alle pavimentazioni di gioco, agli impianti tecnologici, alle recinzioni, agli arredi ed al verde pertinenziale dell'impianto sportivo.

2. Rientrano altresì a carico del gestore: a) Le omologazioni periodiche e le certificazioni tecniche prescritte dalle competenti Federazioni/EPS o dalle norme vigenti; b) La riparazione, il rinnovo e l'acquisto delle attrezzature e del materiale sportivo di consumo; c) Le operazioni quotidiane e periodiche di pulizia, sanificazione, custodia, apertura e chiusura dell'impianto.

3. Le spese di **manutenzione straordinaria** e di ristrutturazione strutturale sono di norma a carico del Comune, salvo che la necessità dell'intervento derivi da colpa, negligenza o omessa manutenzione ordinaria da parte del gestore.
4. Il gestore può realizzare, previa autorizzazione scritta del Comune e previo ottenimento dei necessari titoli abilitativi edilizi, interventi di miglioramento o manutenzione straordinaria a proprie spese, computandoli nel PEF ove previsto.

Art. 8 – Sicurezza, Lavoro Sportivo e *Safeguarding*

1. Il gestore assume la qualifica di datore di lavoro/responsabile della sicurezza ai sensi del **D.Lgs. 81/2008** per tutti gli operatori, dipendenti, collaboratori e volontari operanti nella struttura.
2. Il gestore si obbliga ad applicare integralmente le disposizioni in materia di **Lavoro Sportivo** di cui al Titolo V del **D.Lgs. 36/2021** (artt. 25 e ss.), garantendo la regolarità dei rapporti contrattuali, previdenziali e assicurativi. Per i volontari si applica l'art. 29 del D.Lgs. 36/2021.
3. Il gestore garantisce il costante mantenimento in efficienza dei dispositivi di primo soccorso e dei Defibrillatori Automatici Esterni (**DAE**), con presenza costante di personale formato e abilitato.
4. Il gestore è tenuto a verificare l'assenza di condanne penali per reati contro i minori richiedendo il certificato del Casellario Giudiziale (ex D.P.R. 313/2002, art. 25-bis) per tutto il personale a contatto con minori.
5. In attuazione dell'art. 33 del D.Lgs. 36/2021, il gestore deve adottare i modelli organizzativi e di controllo per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni e nominare formalmente il **Responsabile della tutela dei minori e contro gli abusi (*Safeguarding Officer*)**.
6. Il gestore si impegna a rispettare le clausole sociali per la stabilità occupazionale nei limiti stabiliti dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dal bando di gara.

Art. 9 – Utenze, imposte e coperture assicurative

1. Di norma, le utenze energetiche (elettricità, gas), idriche e di connettività sono a carico del gestore, il quale deve provvedere alla voltura formale dei contratti entro la data di consegna dell'impianto.
2. In casi eccezionali e motivati da esigenze gestionali o per impianti "privi di rilevanza economica", la convenzione può prevedere che le utenze rimangano intestate al Comune, disciplinando le quote di rimborso o compensazione.
3. Sono a carico del gestore la TARI ed ogni altro tributo o tassa connessa alla gestione dei locali.
4. Prima della consegna dell'impianto, il gestore deve stipulare e consegnare al Comune: a) Idonea polizza **Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)** e **Prestatori di Lavoro (RCO)** con massimali adeguati alla tipologia dell'impianto ed alla capienza del pubblico; b) Polizza di assicurazione **Incendio e Furto/Danni ai beni comunali** per un valore di rimpiazzo concordato; c) Deposito cauzionale o **fideiussione bancaria/assicurativa** a garanzia del pagamento dei canoni e del corretto adempimento degli obblighi manutentivi.

CAPO IV – USO DELL'IMPIANTO, TARIFFE E RENDICONTAZIONE

Art. 10 – Uso dell'impianto da parte di terzi e del Comune

1. Il gestore è tenuto ad accordare l'uso dell'impianto a soggetti terzi (società sportive, gruppi amatoriali, cittadini) nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e pari opportunità, secondo le modalità fissate nella convenzione.
2. Il Comune si riserva l'utilizzo gratuito diretto dell'impianto per proprie manifestazioni istituzionali, sportive, culturali o per esigenze di Protezione Civile, per un numero di giorni/ore annue definito nella convenzione.

3. L'uso gratuito delle strutture è garantito agli istituti scolastici del territorio per lo svolgimento delle attività curricolari, secondo il calendario concordato annualmente con il Comune.

Art. 11 – Tariffe, orari e trasparenza contabile

1. Le tariffe applicate all'utenza sono proposte dal gestore ed approvate dalla **Giunta Comunale** entro il mese di settembre di ogni anno. Le tariffe approvate devono essere pubblicate ed esposte in modo ben visibile all'ingresso dell'impianto.
2. I proventi derivanti dalle tariffe spettano al gestore quale controprestazione del servizio, ad integrale copertura dei costi e del rischio operativo.
3. Entro il 31 agosto di ogni anno, il gestore trasmette al Comune il bilancio consuntivo d'esercizio della stagione sportiva conclusa, corredato dalla relazione illustrativa e dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 che ne attesti la veridicità e correttezza.

Art. 12 – Controlli e vigilanza

1. Il Comune esercita il controllo continuo ed il monitoraggio sulla gestione dell'impianto, riservandosi la facoltà di effettuare ispezioni tecniche, amministrative e contabili in qualsiasi momento e senza preavviso.
2. Il gestore è tenuto a fornire immediata collaborazione ed accesso ai locali ed alla documentazione gestionale ai funzionari e tecnici comunali incaricati.

CAPO V – RISOLUZIONE, DECADENZA E RECESSO

Art. 13 – Risoluzione del contratto e Clausola Risolutiva Espressa

1. Il Comune ha facoltà di risolvere di diritto la convenzione, ai sensi dell'**art. 1456 c.c. (Clausola Risolutiva Espressa)**, mediante semplice comunicazione scritta via PEC con cui dichiara di volersi avvalere della clausola, al verificarsi di uno dei seguenti gravi inadempimenti: a) Cancellazione o perdita dei requisiti di iscrizione al Registro RAS o al RUNTS; b) Mancata stipula o mancato rinnovo delle polizze assicurate e della garanzia fideiussoria di cui all'Art. 9; c) Impiego di personale in violazione delle norme sul Lavoro Sportivo (D.Lgs. 36/2021), della sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) o privo di verifica antipedofilia/safeguarding; d) Mancata presentazione del bilancio consuntivo annuale di gestione di cui all'Art. 11 per oltre 60 giorni dalla scadenza; e) Mancato pagamento del canone concessorio decorso inutilmente il termine fissato dal Comune; f) Subconcessione o cessione non autorizzata della gestione dell'impianto a terzi.
2. Negli altri casi di inadempimento agli obblighi manutentivi, di pulizia, di decoro o di corretta conduzione dell'impianto, il Comune provvede a contestare per iscritto la violazione assegnando un termine perentorio per adempiere **non inferiore a 15 giorni (Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.)**. Decorso inutilmente tale termine, la convenzione si intende risolta di diritto.

Art. 14 – Decadenza, Revoca e Recesso

1. Il Comune può dichiarare la **decadenza** dall'affidamento per il sopravvenire di cause ostative di legge (es. perdita dei requisiti morali o d'idoneità professionale del concessionario).
2. Il Comune si riserva il diritto di **revocare** l'affidamento per sopravvenuti e prevalenti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 241/1990, indennizzando il concessionario nei limiti di legge.
3. Il recesso anticipato da parte del concessionario è consentito esclusivamente nei casi di comprovata forza maggiore o scioglimento/estinzione dell'ente gestore, previa comunicazione formale da inviarsi al Comune con un preavviso di almeno **6 mesi**.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO NORMATIVO

Art. 15 – Norme di rinvio e decorrenza

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2021, D.Lgs. 38/2021, D.Lgs. 36/2023, D.Lgs. 117/2017, della L.R. Toscana 21/2015 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e del Codice Civile.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Scarperia e San Piero ed abroga ogni precedente disposizione regolamentare incompatibile.